



VILLAGGIO
DI ROMA

Società Cooperativa Sociale ETS

POLICY WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO	3
2. SCOPO E FINALITÀ	3
3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI	4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	5
5.1 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
5.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	7
5.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE	7
6. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7
7. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	8
8. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE/WHISTLEBLOWER	8
8.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DI SEGNALAZIONE	8
8.2 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	9
8.3 ULTERIORI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELA	9
9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10
10. AGGIORNAMENTO DELLA WHISTELBLOWING POLICY	10
ALLEGATO 1. MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE	11

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

A seguito dell'approvazione definitiva della Legge 179/2017 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, l'articolo 2 di predetta norma è intervenuto sul Decreto 231/2001, inserendo all'articolo 6 (*“Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente”*) il comma 2bis, che introduce specifiche misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni, le quali devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il Decreto Legislativo nr. 24 del 10 marzo 2023 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Secondo le nuove regole del D.Lgs. 24/2023 la protezione dei soggetti segnalanti viene garantita anche nel caso l'informazione riguardi la violazione di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'Ente privato. Inoltre, il D.Lgs 24/2023 prevede, oltre alla ordinaria facoltà in capo ai segnalanti di rivolgere segnalazioni attraverso canali interni all'organizzazione, anche la possibilità di rivolgere segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o, in via residuale, di fare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Si tratta di due canali di comunicazione indipendenti e autonomi, ad ulteriore garanzia dell'efficacia della disciplina e di tutela del segnalante.

2. SCOPO E FINALITÀ

La presente policy è finalizzata a:

- consentire le denunce endogene in quanto rappresentano un efficace strumento diffuso di controllo che garantisce un meccanismo di protezione interno al Villaggio di Roma creando una sorta di sistema immunitario organico. Tuttavia, affinché le denunce del genere siano incoraggiate è necessario che colui che segnala l'illecito sia "protetto" da eventuali ritorsioni o vessazioni, già solo sul piano del clima lavorativo in cui offre la sua prestazione: ad es., in primo luogo, potendo beneficiare della riservatezza dell'identità del segnalante.
- approntare, nell'ambito del Villaggio di Roma, misure concrete di tutela del segnalante, facendo in modo che i soggetti che operano al loro interno possano fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace, tale da evitare l'esposizione a qualsiasi tipologia di misura discriminatoria;
- dettare indicazioni operative per la gestione di segnalazioni di condotte illecite da parte di soggetti che, pur non essendo dipendenti, interagiscono o hanno interagito in maniera continuativa con l'attività dell'Istituto.

3. AUTORI DELLE SEGNALAZIONI

Ai fini della presente policy, le segnalazioni possono essere presentate da:

- dipendenti del Villaggio di Roma con rapporto di lavoro in essere, a tempo determinato o indeterminato;
- componenti degli organi statutari;
- soggetti esterni al Villaggio di Roma, nello specifico:
 - persone fisiche che hanno a suo tempo lavorato presso il Villaggio di Roma con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato;
 - persone fisiche che, per conto del Villaggio di Roma, hanno a suo tempo o stanno tuttora prestando attività lavorativa o di collaborazione in virtù di fattispecie contrattuali diverse dal contratto di lavoro subordinato (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali...);
 - soggetti che hanno stipulato con il Villaggio di Roma contratti d'appalto o di fornitura, ivi inclusi liberi professionisti e consulenti, nonché, per proprio conto, i relativi dipendenti e/o collaboratori;
 - soggetti che hanno stipulato con il Villaggio di Roma convenzioni e accordi procedurali e/o sostitutivi di provvedimenti amministrativi nonché, per proprio conto, i relativi dipendenti e/o collaboratori;
 - soggetti che hanno beneficiato di contributi da parte del Villaggio di Roma nonché, per proprio conto, i relativi dipendenti e/o collaboratori;
 - i soci del Villaggio di Roma;
 - soggetti sulla cui sfera giuridica il Villaggio di Roma abbia o possa astrattamente incidere nell'esercizio della propria azione istituzionale.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito di applicazione della presente policy le condotte illecite concernenti:

- ipotesi dello specifico reato di corruzione;
- ulteriori ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- fatti in cui emerga un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (compreso l'inquinamento dall'esterno dell'azione amministrativa);
- fattispecie di assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari;
- azioni o omissioni, commesse o tentate penalmente rilevanti;
- azioni o omissioni, commesse o tentate poste in essere in violazione dei Codici di comportamento ed etici o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare (es. violazioni del MOGC 231);
- azioni o omissioni, commesse o tentate suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine;
- azioni o omissioni, commesse o tentate suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
- azioni o omissioni, commesse o tentate in pregiudizio agli iscritti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Villaggio di Roma;
- in linea generale, tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Per condotte illecite devono intendersi anche *"atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse"*.

La segnalazione può riguardare, quindi, casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ripetuto mancato rispetto degli obblighi comportamentali, situazioni illecite di doppio lavoro non dichiarato/autorizzato.

Per rendere efficace la successiva fase istruttoria ed in considerazione delle finalità dell'istituto, la segnalazione dovrà essere il più possibile **circostanziata** e **contestualizzata** attraverso l'individuazione di specifici e oggettivi elementi fattuali (per esempio: il periodo temporale in cui la condotta illecita è avvenuta, possibili altre persone informate sui fatti, le modalità concrete con cui la condotta illecita è stata posta in essere, gli interessi particolari al cui perseguimento la condotta è stata illecitamente finalizzata). Dovrà

conseguentemente riguardare fatti e circostanze riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante (e non riportati o riferiti da altri soggetti).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto **direttamente a conoscenza**:

- per i dipendenti del Villaggio di Roma in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'incarico ricoperto nonché le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;

- per i soggetti esterni al Villaggio di Roma, in ragione del rapporto intercorso con il Villaggio di Roma. È necessario, in altre parole, che il segnalante sia in possesso di conoscenze tali da fargli ritenere altamente probabile che la condotta illecita segnalata sia stata effettivamente posta in essere.

Non possono conseguentemente considerarsi meritevoli di tutela segnalazioni che:

- risultino fondate su semplici sospetti o voci di corridoio;
- riguardino condotte che esulino dall'esercizio di funzioni affidate al Villaggio di Roma;
- manifestino in maniera palese finalità connesse a rivendicazioni meramente personali del segnalante.

5. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

5.1 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La presentazione di segnalazioni di condotte illecite, avviene a mezzo del servizio postale o tramite posta interna attraverso l'utilizzo del modulo allegato alla presente policy (*Allegato 1*). Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza. È, altresì, necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione ("Organismo di Vigilanza").

In caso di segnalazioni non anonime, l'Organismo di Vigilanza, entro 7 giorni, invia conferma del ricevimento della segnalazione al soggetto segnalante.

Alternativamente, è possibile la segnalazione orale, attraverso comunicazione al numero di telefono del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni ricevute, sono tenute dall'Organismo di Vigilanza in un apposito registro elettronico che riporterà la data della segnalazione, l'identificativo della segnalazione, la tipologia della segnalazione e l'esito.

5.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il D.Lgs. 24/2023 ha ammesso la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), purché sia stato utilizzato preventivamente il canale interno.

Il ricorso all'ANAC è consentito nel caso in cui:

- non sia previsto l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza;
- effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l'effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione;
- laddove la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC o in forma orale attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale, oppure, se la persona lo richiede, anche attraverso un incontro in presenza fissato entro un termine ragionevole. L'ANAC deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna oppure, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento della segnalazione.

L'ANAC potrà applicare al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie:

- da € 10.000,00 ad € 50.000,00 nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da € 10.000,00 ad € 50.000,00 nel caso in cui ANAC accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni queste non siano adeguate;
- da € 500,00 ad € 2.500,00, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

5.3 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

La nuova normativa in tema di whistleblowing prevede, da ultimo, la possibilità di segnalare gli illeciti mediante delle c.d. divulgazioni pubbliche, vale a dire tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il segnalante può optare per tale strumento e, di conseguenza, beneficiare della protezione prevista dal Decreto, solo al ricorrere di specifici presupposti, in particolare qualora abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna (o direttamente una segnalazione esterna) alle condizioni e con le modalità indicate nei paragrafi 5.1 e 5.2 e non abbia ricevuto riscontro nei termini di legge in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni, oppure abbia fondato motivo di ritenere:

- che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, o
- che la segnalazione esterna possa comportare ritorsioni o non avere efficace seguito.

6. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Qualora le segnalazioni riguardino condotte illecite ascrivibili all'Organismo di Vigilanza, queste possono, inoltre, essere inviate a mezzo del servizio postale, o tramite posta interna, attraverso l'utilizzo del modulo allegato alla presente policy (*Allegato 1*). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga indirizzata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ed inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata / personale".

In caso di segnalazioni non anonime, il Consiglio di Amministrazione entro 7 giorni invia conferma del ricevimento della segnalazione al soggetto segnalante.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, sono affidate all'Organismo di Vigilanza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture del Villaggio di Roma e all'occorrenza, di organi di controllo esterni.

L'Organismo di Vigilanza, in caso di segnalazioni non anonime, è tenuto a dare riscontro alla segnalazione ricevuta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sette giorni dal giorno in cui la segnalazione è stata effettuata.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata ed in relazione alla natura della violazione, provvederanno:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al soggetto apicale di riferimento dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) per il tramite delle strutture competenti, ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela del Villaggio di Roma.

8. FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE/WHISTLEBLOWER

8.1 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO DI SEGNALAZIONE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- laddove la contestazione dell'addebito disciplinare non sia fondata su accertamento distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Chiunque riceva informazioni da un proprio collaboratore, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione anche all'Organismo di Vigilanza oppure provvedere direttamente con modalità idonee a tutelare l'identità del segnalante. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, costui ne risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 comma 1 lett. a) della Legge 241/90.

8.2 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nei confronti del segnalante, ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui il segnalante sia un dipendente del Villaggio di Roma.

Il segnalante che ritiene di avere subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione alternativamente:

- Al Direttore;
- Al Consiglio di Amministrazione.

Resta ferma la facoltà, in caso il segnalante sia un dipendente del Villaggio di Roma, di rivolgersi direttamente alle organizzazioni sindacali.

8.3 ULTERIORI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TUTELA

Ai sensi del summenzionato D. Lgs. 24/2023, le misure di protezione del segnalante si applicano anche:

- ai facilitatori, ossia quelle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

9. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria di un comportamento illecito ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10. AGGIORNAMENTO DELLA WHISTELBLOWING POLICY

La procedura sarà oggetto di revisione ed eventuale aggiornamento con cadenza triennale, o inferiore nel caso di variazioni normative.

Modulo per la segnalazione di condotte illecite

Dati del segnalante

Nome:	
Cognome:	
Codice Fiscale:	
Persona giuridica di appartenenza all'epoca del fatto segnalato:	
Tipologia di contratto di lavoro all'epoca del fatto segnalato:	
Periodo di svolgimento del contratto di lavoro	
Qualifica/Incarico/Ruolo all'epoca del fatto segnalato:	
Area/Funzione di servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Recapiti:	Telefono: Email:

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Altrimenti, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

--

Ente/Società in cui si è verificato il fatto:	
Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Data in cui si è verificato il fatto:	
Luogo e/o circostanza in cui si è verificato il fatto:	

Soggetto che ha commesso il fatto: (Nome, Cognome, Qualifica – possono essere inseriti più nominativi):	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti):	
Area/Funzione a cui può essere riferito il fatto:	

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Allegare la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.